

CHIARIMENTI 01 – 02 -03

OGGETTO: PROC. 431-2018 CIG 7505225399.

Richiesta d’Offerta i sensi dell’art. 134 del DLgs.50/16, per l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO AGLI IMPIANTI DI SEGNALAMENTO, ELETTRICI, DI TRAZIONE ELETTRICA E TECNOLOGIA LUNGO L’INTERA RETE RAMO MILANO E RAMO ISEO”

CHIARIMENTO 01

In merito alla procedura n. 431-2018 - CIG 7505225399, in riferimento solo ai lavori rientranti nelle categorie SOA OS1 e OS27, dato che, nella colonna note della tabella a pag. 5 della Richiesta di Offerta, sono indicati “subappaltabili senza obbligo di qualificazione”, è possibile eseguire tali lavorazioni senza il possesso delle relative categoria SOA? Oppure è possibile concedere tali lavorazioni in subappalto a ditte che non siano in possesso delle relative categorie SOA?

RISPOSTA 01

Si conferma che, in caso di mancato possesso di qualificazione in Cat. OS1 e OS27, il concorrente può eseguire tali lavorazioni o subappaltarle a soggetto in possesso di idonea qualificazione SOA; ai fini della partecipazione, i requisiti relativi a tali categorie a qualificazione non obbligatoria non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

CHIARIMENTO 02

Con riferimento alla vostra richiesta d’offerta per quanto in oggetto, relativamente al punto 3.A) CONTENUTO DELLA BUSTA “A – Documentazione amministrativa” chiediamo cortesemente vostri chiarimenti sul seguente punto:

“In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 105 comma 6 D.lgs 50/16, il concorrente deve dichiarare le categorie SOA che intende subappaltare con la relativa % e la terna dei subappaltatori per ciascuna delle attività sensibili”

Prima richiesta di chiarimento: è necessario dichiarare una terna dei subappaltatori o è sufficiente dichiarare un solo subappaltatore?

Seconda richiesta di chiarimento: è possibile dichiarare i subappaltatori dopo la presentazione dell’offerta e non in fase di offerta?

RISPOSTA 02

Ai sensi dell’art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016, in sede di presentazione dell’offerta il concorrente deve indicare una terna di subappaltatori per ciascuna delle attività sensibili come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012. Non è pertanto ammessa indicazione di tali soggetti oltre detto termine.

CHIARIMENTO 03

In riferimento a quanto riportato al punto 4 di pagina 5 di 19 della lettera d’invito in riferimento a “Indicazioni delle prestazioni che si intendono affidare in subappalto”, si chiede se, in caso di subappalto per lavorazioni di categoria OS1, sia necessario presentare Modello DGUE e Modello CCIAA da parte di terna subappaltatori.

RISPOSTA 03

Trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria è necessario presentare Modello DGUE (compilato relativamente alle parti I, II, III) e Modello C.C.I.A.A. solo relativamente alla terna dei subappaltatori indicati in caso di subappalto delle attività sensibili come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012.